

STATUTO

Associazione Professionale Italiana Amministratori di Immobili

TITOLO I

(Costituzione, sigla e acronimo, sede, durata, scopi e finalità)

Art. 1: COSTITUZIONE, SEDE, DURATA

E' costituita l'Associazione Professionale Italiana Amministratori di Immobili con sede legale in Roma. L'acronimo e sigla dell'Associazione è APIAI. L'Associazione è democratica, senza scopi di lucro e opera su tutto il territorio nazionale. La durata dell'Associazione è illimitata. Per quanto attiene la definizione di "professione" si rimanda alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate) pubblicata in G.U. Serie Generale n. 22 del 26 gennaio 2013 e s.m.i..

Art. 2: SCOPI E FINALITA'

Scopi dell'Associazione APIAI sono:

- a) Riunire e organizzare tutti coloro che esercitano a carattere continuativo e professionale l'attività di amministratore di beni immobili e/o condomini;
- b) Garantire l'affidabilità e la trasparenza nella gestione dei beni immobili e condomini da parte dei propri iscritti e Soci a prescindere dalla carica e/o ruolo ricoperto nell'Associazione; applicando, per tale finalità, sanzioni disciplinari fino all'espulsione a vita del Socio o iscritto trasgressore;
- c) Perseguire il riconoscimento della professione di amministratore di beni immobili (o amministratore di condomini) e certificare la professione ed il percorso formativo dei propri iscritti in osservanza delle vigenti leggi nazionali e regionali;
- d) Istituire corsi di formazione per l'avviamento alla professione;

- 1 e) Promuovere la cultura condominiale intesa come divulgazione della conoscenza
2 delle norme civilistiche in materia di condomini;
- 3 f) Offrire collaborazione al potere legislativo ed esecutivo per quanto concerne la
4 rappresentatività a livello nazionale della professione di amministratore di beni
5 immobili (o di condominio);
- 6 g) Collaborare con le associazioni e gli enti europei in materia di professioni non
7 regolamentate con particolare riguardo alla professione di amministratore di beni
8 immobili (o di condominio) e offrirsi quale punto di riferimento italiano nel
9 contesto sia nazionale sia europeo;
- 10 h) Favorire e coordinare a livello nazionale le attività e le iniziative attinenti
11 la professione negli ambiti previdenziale, assistenziale, assicurativo in
12 conformità alle direttive U.E.;
- 13 i) Favorire e coordinare a livello nazionale le attività e le iniziative finalizzate
14 al continuo aggiornamento professionale in materia di amministrazione e gestione
15 di beni immobili (o di condomini);
- 16 j) Garantire l'etica, la deontologia professionale e la moralità dei propri
17 associati a tutela sia dell'utenza sia dei rapporti tra gli stessi associati;
- 18 k) Tutelare l'attività professionale dei propri associati;
- 19 l) Promuovere l'immagine degli amministratori di condominio e immobiliari;
- 20 m) Collaborare con altre Associazioni Professionali, di categoria o sindacati al
21 fine di promuovere la professione dell'amministratore di beni immobili (o di
22 condominio) e per garantire l'etica e la deontologia professionale a tutela
23 dell'utenza;

24 **TITOLO II**

25 **(Associati, diritti e doveri dei Soci)**

1 **Art. 3: ASSOCIATI, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

2 Gli Associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- 3 a) Soci Ordinari;
- 4 b) Soci Aderenti;
- 5 c) Soci Fondatori;
- 6 d) Soci Onorari;
- 7 e) Soci Sostenitori;

8 Di seguito si elencano i requisiti per ogni categoria:

9 **a) SOCI ORDINARI**

10 Si acquisisce la qualifica di Socio Ordinario solo ed esclusivamente con il possesso di
11 tutti i seguenti requisiti:

- 12 1. Aver raggiunto la maggiore età;
- 13 2. Essere cittadini Italiani o di altro stato U.E.;
- 14 3. Essere cittadini di altri stati extra comunitari, purché residenti stabilmente in
15 Italia da almeno sei anni;
- 16 4. Svolgere l'attività di amministratore di beni immobili (o amministratore di
17 condominio);
- 18 5. Godere dei diritti civili;
- 19 6. Non essere passato in giudicato per reati contro il patrimonio;
- 20 7. Aver conseguito almeno il titolo di scuola secondaria superiore (o titolo
21 equipollente e legalmente riconosciuto in Italia per i cittadini della U.E. o
22 extra comunitari);
- 23 8. E' Obbligatorio aver frequentato il corso di formazione curato dal Centro Studi
24 APIAI prima di sostenere l'esame di ammissione per acquisire la qualifica di
25 Socio Ordinario.

1 9. Aver sostenuto, con esito positivo, un esame di idoneità presso una delle sedi
2 dell'Associazione APIAI;

3 10. Essere in possesso della partita IVA Italiana propria o della società o
4 dell'associazione professionale di appartenenza;

5 11. Gli associati devono sostenere il proprio personale e costante aggiornamento
6 professionale, nel rispetto del regolamento dei crediti formativi le cui
7 certificazioni sono di competenza esclusiva del Centro Studi APIAI;

8 Possono iscriversi all'Associazione APIAI anche le società di persone, di capitale o
9 Associazioni Professionali, in tal caso tutti coloro che esercitano per conto delle
10 stesse l'attività di amministratore di beni immobili (o di condominio) devono essere
11 iscritti personalmente all'Associazione APIAI con la partita IVA Italiana propria, o
12 della società o associazione professionale di appartenenza. E' facoltativa l'adesione,
13 in qualità di Socio Ordinario, all'Associazione APIAI dei dipendenti o collaboratori
14 delle società di persone, società di capitali, associazioni professionali iscritte
15 all'Associazione APIAI.

16 **b) SOCI FONDATORI**

17 Sono Soci Fondatori i Soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione
18 APIAI. I Soci Fondatori rivestono d'ufficio il ruolo di Presidente Nazionale Onorario.
19 La qualifica di Presidente Nazionale Onorario è vitalizia, al solo fine di garantire la
20 naturale e originaria prosecuzione delle finalità e scopi dell'associazione ed è
21 compatibile con qualsiasi altra carica associativa, fatte salve le condizioni di
22 decadenza previste anche per gli associati. I Presidenti Nazionali Onorari non potranno
23 in alcun caso limitare i poteri degli organi associativi nel rispetto dei principi di
24 democraticità cui si ispira l'Associazione.

25 **c) SOCI ADERENTI**

1 Sono Soci Aderenti tutti coloro in possesso dei requisiti previsti per i Soci Ordinari
2 ma che non hanno superato, con esito positivo, l'esame di idoneità. E' Obbligatorio
3 aver frequentato il corso di formazione curato dal Centro Studi APIAI prima di
4 sostenere l'esame di ammissione per acquisire la qualifica di Socio Ordinario. **Per la**
5 **presente categoria di Soci (Soci Aderenti) si prevede l'eccezione relativa al requisito**
6 **della partita IVA propria, dell'Associazione Professionale o della società di**
7 **appartenenza che costituirà comunque obbligo per esercitare la professione in qualità**
8 **di Socio Ordinario dell'Associazione e per presentare la propria qualifica di**
9 **"Amministratore Professionista APIAI" all'utenza o, più in generale, a terzi.**

10 d) **SOCI ONORARI**

11 Sono Soci Onorari coloro che contribuiscono economicamente al perseguimento degli scopi
12 e finalità associative, favorendone la crescita e lo sviluppo. La qualifica di Socio
13 Onorario è conferita dal Presidente Nazionale sentito il parere della Giunta Nazionale.
14 I Soci Onorari sono esentati dal versamento delle quote associative.

15 e) **SOCI SOSTENITORI**

16 Sono Soci Sostenitori esclusivamente le persone fisiche le quali, non esercitando la
17 professione di amministratore di beni immobili (o di condominio) e non gestendo alcun
18 condominio, desiderano frequentare l'Associazione per acquisire conoscenze in materia
19 condominiale. I Soci Sostenitori non devono essere in possesso di specifici requisiti,
20 non esercitando la professione, fatti salvi i requisiti di onorabilità. Ai Soci
21 Sostenitori è preclusa qualsiasi altra carica associativa. Il Socio Sostenitore può
22 richiedere all'Associazione l'iscrizione in qualità di Socio Ordinario, in tal caso
23 dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Statuto.

24 **Art. 4: QUOTA D' ISCRIZIONE E CONTRIBUTO ASSOCIATIVO**

1 Sono esentati dal contributo associativo e d'iscrizione i Soci Fondatori e i Soci
2 Onorari. La quota di iscrizione e/o il contributo associativo annuale sia per i Soci
3 Ordinari, sia per i le Associazioni Professionali, sia per le Società nelle misure
4 stabilite dal Consiglio Nazionale, determinati dai Consigli Regionali e dai Consigli
5 Provinciali entro il 31 dicembre dell'anno precedente, devono essere corrisposti alla
6 Tesoreria Provinciale APIAI all'atto dell'iscrizione. La Tesoreria Provinciale di
7 competenza provvederà a versare mensilmente alla sede Nazionale le quote associative e
8 quelle d'iscrizione per la successiva ripartizione in funzione dei rendiconti e/o
9 bilanci preventivi approvati. Negli anni d'iscrizione successivi al primo il contributo
10 associativo dovrà essere versato, entro il mese di febbraio, alla sede Nazionale APIAI
11 che provvederà a ripartire gli accrediti alle Tesorerie Provinciali o Regionali in
12 funzione dei rendiconti e/o bilanci preventivi approvati in ogni Regione e Provincia.

13 **Art. 5: DECADENZA DALLA QUALITA' DI SOCIO**

14 La qualità di Socio APIAI si perde nei seguenti casi:

- 15 1) Perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dall'art. 3 Titolo II del
16 presente Statuto;
- 17 2) Morosità nel pagamento dei contributi associativi oltre il trentesimo giorno
18 di ritardo;
- 19 3) Mancato raggiungimento del numero di crediti formativi;
- 20 4) Espulsione;
- 21 5) Dimissioni;
- 22 6) Decesso;

23 Le dimissioni devono essere presentate con modalità tali che si possa comprovare
24 l'avvenuto recapito delle stesse alla sede legale dell'Associazione APIAI. La quota
25 associativa annuale dovrà essere corrisposta per intero nel caso in cui le dimissioni

1 siano presentate oltre il 31 dicembre, allo scopo farà fede la data certa di spedizione
2 della comunicazione inviata dal socio dimissionario contenente le dimissioni. In caso
3 di decadenza il Socio dovrà restituire all'Associazione APIAI tutto il materiale
4 associativo afferente all'identificazione dell'iscritto: tesserino, attestazioni,
5 certificazioni, carta intestata, timbro e tutto il materiale inerente, salvo quello
6 utilizzato per la formazione e l'informazione del Socio.

7 **TITOLO III**

8 **(Organizzazione dell'Associazione, cariche associative)**

9 **Art.6: ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

10 L'Associazione è organizzata su tre livelli:

- 11 a) Nazionale;
- 12 b) Regionale;
- 13 c) Provinciale;

14 **Art.7: CARICHE ASSOCIATIVE: DURATA E VOTAZIONI**

15 Le cariche associative hanno durata di anni quattro.
16 Ogni associato può ricoprire la carica di Presidente, Segretario, Tesoriere, per non
17 più di due mandati consecutivi, successivamente al termine del primo quadriennio dalla
18 data di costituzione dell'Associazione, ciò al fine di garantire la democraticità della
19 vita associativa e la corretta conduzione dell'Associazione. E' comunque possibile la
20 rielezione degli stessi associati che hanno ricoperto la carica di Presidente,
21 Segretario, Tesoriere purché intercorra un quadriennio nel quale lo stesso associato
22 non rivesta la stessa carica precedente. Le cariche al livello regionale e provinciale
23 devono essere rinnovate prima della convocazione del Congresso Nazionale ordinario al
24 fine d'evitare l'instaurarsi di condizioni che possano limitare la democraticità della
25 vita associativa. In caso di subentro prima del compimento del quadriennio la nuova

1 nomina decade comunque alla scadenza del quadriennio. Le votazioni per l'elezione di
2 tutte le cariche associative devono essere effettuate a scrutinio segreto o per unanime
3 acclamazione. Ogni avente diritto al voto potrà esprimere una sola preferenza, salvo i
4 casi diversamente previsti dal presente atto. Nell'eventualità di commissariamento di
5 una sede provinciale o regionale decadono tutte le cariche provinciali o regionali con
6 l'esclusione di quella di Consigliere Nazionale eletto. Le sedi commissariate non
7 possiederanno rappresentanza alcuna in ambito nazionale e/o regionale se non tramite il
8 Consigliere Nazionale eletto e/o il Commissario. Ogni carica associativa dell'eventuale
9 sede commissariata ha l'obbligo di consegnare al rispettivo Commissario tutta la
10 documentazione della sede entro giorni quindici dall'insediamento del Commissario. La
11 documentazione dovrà essere consegnata con formale passaggio di consegne e dovrà essere
12 redatto opportuno verbale controfirmato in ogni pagina dai componenti. Il verbale dovrà
13 essere recapitato in originale alla sede legale dell'Associazione e copia conforme
14 dovrà essere custodita dal Commissario e dal Consigliere Nazionale eletto. Il
15 Commissario è nominato dal Presidente Nazionale o dal Vice Presidente Nazionale o dal
16 Segretario Nazionale sentito il parere della Giunta Nazionale. La mancata consegna
17 della documentazione può essere motivo di espulsione dall'Associazione con più ampia
18 riserva di citare in giudizio gli inadempienti.

19 **Art. 8: COMPENSI AI DIRIGENTI E RIMBORSI SPESE**

20 Le cariche associative sono ricoperte normalmente a titolo gratuito ed è ammesso
21 compenso solo se previsto nei bilanci preventivi annuali. E' previsto il rimborso delle
22 spese sostenute purché documentate. Non è ammessa la distribuzione degli utili tra i
23 Soci.

24 **Art. 9: CARICHE ASSOCIATIVE: INCOMPATIBILITA'**

1 Il Presidente Nazionale eletto è anche il rappresentante legale dell'Associazione. La
2 dirigenza dell'Associazione è composta da: Presidenti Nazionali, Presidenti Regionali,
3 Presidenti Provinciali, Vice Presidenti Nazionali, Vice Presidenti Regionali, Vice
4 Presidenti Provinciali, Segretari Nazionali, Segretari Regionali, Segretari
5 Provinciali, Tesorieri Nazionali, Tesorieri Regionali, Tesorieri Provinciali,
6 Presidenti Nazionali Onorari, Commissari nominati in via temporanea nelle sedi
7 eventualmente commissariate. Sono esclusi da qualsiasi carica dirigenziale coloro che
8 abbiano subito, per motivi disciplinari, la sospensione dalla qualifica di Socio per un
9 periodo complessivo superiore a giorni quindici negli ultimi cinque anni dalla data di
10 applicazione dell'ultima sanzione disciplinare. I membri della dirigenza non possono
11 ricoprire cariche analoghe nelle organizzazioni della proprietà o degli inquilini e/o
12 conduttori.

13 **Art. 10: CARICHE ASSOCIATIVE: DIMISSIONI, ESPULSIONE, REVOCA, DECESSO**

14 Le dimissioni devono essere presentate per iscritto e con modalità tali che si possa
15 comprovare l'avvenuto recapito delle stesse alla sede legale dell'Associazione APIAI.
16 Le dimissioni sono irrevocabili ed effettive dalla date di ricevimento delle stesse. In
17 caso di dimissioni del Presidente Nazionale il vicario deve provvedere, entro trenta
18 giorni, alla preparazione degli atti necessari per la nomina del nuovo Presidente
19 Nazionale. Assume il vicariato il Vice Presidente Nazionale o in sua vece uno dei
20 Presidenti Nazionali Onorari per il tempo strettamente necessario all'organizzazione
21 delle elezioni e fino alla nomina del nuovo Presidente Nazionale. Il vicario assume
22 contestualmente e d'ufficio la rappresentanza legale dell'Associazione fino
23 all'avvenuta nomina del nuovo Presidente Nazionale. Il sostituto eventuale del
24 Tesoriere Nazionale o del Segretario Nazionale deve essere eletto dal Consiglio

1 Nazionale entro giorni trenta. Per tutte le altre cariche è a cura dei Presidenti degli
2 organi collegiali di riferimento organizzarsi entro giorni trenta per le nuove nomine.

3 **ART. 11 ORGANIZZAZIONE NAZIONALE**

4 L'Organizzazione Nazionale è composta da:

- 5 1. Congresso Nazionale;
- 6 2. Consiglio Nazionale;
- 7 3. Presidente Nazionale;
- 8 4. Vice Presidente (Vicario) Nazionale;
- 9 5. Vice Presidenti Nazionali;
- 10 6. Segretario Nazionale;
- 11 7. Tesoriere Nazionale;
- 12 8. Comitato di Presidenza Nazionale;
- 13 9. Giunta Nazionale;
- 14 10. Consiglio dei Presidenti regionali Nazionale;
- 15 11. Collegio Nazionale dei probiviri;
- 16 12. Collegio Nazionale dei revisori dei conti;
- 17 13. Presidenti Onorari (Soci Fondatori);

18 **ART. 12 ORGANIZZAZIONE REGIONALE**

19 L'Organizzazione Regionale è composta da:

- 20 1. Presidente Regionale;
- 21 2. Vice Presidente Regionale;
- 22 3. Consiglio Regionale;
- 23 4. Segretario Regionale;
- 24 5. Tesoriere Regionale;

- 1 6. Giunta Regionale (composta facoltativamente e a discrezione del Consiglio
2 Regionale);
- 3 7. Collegio Regionale dei probiviri;
- 4 8. Collegio Regionale dei revisori dei conti;

5 **ART. 13 ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE**

6 L'Organizzazione Provinciale è composta da:

- 7 1. Assemblea Provinciale;
- 8 2. Consiglio Provinciale;
- 9 3. Presidente Provinciale;
- 10 4. Vice Presidente Provinciale;
- 11 5. Segretario Provinciale;
- 12 6. Tesoriere Provinciale;
- 13 7. Giunta Provinciale;
- 14 8. Collegio Provinciale dei revisori dei conti;
- 15 9. Commissione di conciliazione Provinciale;

16 **TITOLO IV**

17 (Specifiche dell'organizzazione Nazionale, Regionale, Provinciale)

18 **SPECIFICHE DELL'ORGANIZZAZIONE NAZIONALE**

19 **Art. 14: CONGRESSO NAZIONALE**

20 Il Congresso è composto dalle seguenti figure con diritto di voto:

- 21 1) Presidenti Nazionali Onorari (Soci Fondatori);
- 22 2) Presidente Nazionale;
- 23 3) Vice Presidente (Vicario);
- 24 4) Vice Presidenti Nazionali;
- 25 5) Ex Presidenti Nazionali se ancora iscritti;

- 1 6) Segretario Nazionale;
- 2 7) Tesoriere Nazionale;
- 3 8) Componenti eletti di Giunta;
- 4 9) Consiglieri Nazionali eletti dai Consigli Regionali;
- 5 10) Presidenti Regionali;
- 6 11) Presidenti Provinciali;
- 7 12) Direttore responsabile delle pubblicazioni dell'Associazione (se iscritto);
- 8 13) Direttore del Centro Studi Nazionale (se iscritto);
- 9 14) Eventuali delegati eletti nelle Assemblee provinciali;

10 Tutti gli altri associati hanno di diritto a partecipare al Congresso Nazionale,
11 eccetto i Soci Sostenitori, e prendere parola ma non hanno diritto di voto se non in
12 possesso di delega.

13 **Art. 15: CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE**

14 Il Congresso Nazionale è convocato in via ordinaria una volta ogni anni quattro e può
15 essere convocato in via straordinaria ogni qualvolta è ritenuto opportuno dal
16 Presidente Nazionale o dai Presidenti Nazionali Onorari (anche disgiuntamente). Il
17 Congresso straordinario può inoltre essere convocato in ogni momento dal Consiglio
18 Nazionale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti o da un sesto degli
19 associati iscritti (con l'esclusione dei Soci Sostenitori) che ne facciano motivata
20 richiesta al Consiglio Nazionale e, per conoscenza, al Presidente Nazionale.

21 **Art. 16: VALIDA COSTITUZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE**

22 Il Congresso Nazionale è regolarmente costituito quando siano presenti o rappresentati
23 per delega almeno la metà più uno dei suoi componenti aventi il diritto di voto. Il
24 Presidente Nazionale e/o i Presidenti Onorari presiedono i lavori per la nomina delle
25 seguenti cariche del Congresso Nazionale: Presidente, almeno un Vice Presidente, un

1 Segretario e almeno due scrutatori. Il Presidente del Congresso è responsabile dello
2 svolgimento del Congresso e dichiara i quorum richiesti dallo Statuto vigente per ogni
3 argomento posto all'ordine del giorno. I Soci aventi diritto di voto che prendono parte
4 al Congresso dopo la chiusura della verifica delle presenze non hanno diritto a
5 partecipare alle votazioni.

6 **Art. 17: SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONGRESSO E VOTAZIONI**

7 Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli
8 intervenuti al Congresso Nazionale. Nel primo quadriennio di vita dell'Associazione e
9 prima della convocazione del primo Congresso Nazionale si potranno apportare modifiche
10 allo Statuto su iniziativa dei Soci Fondatori e sentito il parere delle altre cariche
11 istituzionali dell'Associazione. Tale eccezione è prevista al fine di apportare
12 eventuali correzioni minori o sostanziali allo Statuto per regolare con maggiore
13 efficienza gli scopi e le finalità dell'Associazione e per adeguare lo Statuto alle
14 eventuali nuove norme di legge già considerando la recente evoluzione in materia di
15 professioni non regolamentate (es. legge n. 4 del 14 gennaio 2013). E' fatto obbligo ai
16 Soci Fondatori di informare tutti gli altri Soci dell'avvenuta modifica dello Statuto e
17 di provvedere alla consistenza della data certa della revisione dell'atto o di
18 provvedere direttamente alla registrazione dello Statuto con atto pubblico. Dopo la
19 convocazione del primo Congresso Nazionale si potranno apportare le modifiche allo
20 Statuto esclusivamente con le seguenti maggioranze: presenza di almeno due terzi degli
21 aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
22 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato e approvato con la presenza di almeno
23 quattro quinti degli aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi
24 degli intervenuti. Si impone ad ogni congressista, avente diritto di voto, di non
25 essere portatore di oltre tre deleghe.

1 **Art. 18: CONGRESSO ATTRIBUZIONI**

2 Il Congresso Nazionale determina l'indirizzo della sede legale dell'Associazione e la
3 politica associativa. Elegge tra i Soci e revoca: Il Presidente Nazionale, Il
4 segretario Nazionale (su una rosa di tre nominativi suggeriti dal Presidente eletto o
5 da uno dei Presidenti Onorari), il Tesoriere Nazionale, i componenti del Collegio
6 Nazionale dei probiviri, i componenti del Collegio Nazionale dei revisori dei conti.

7 **Art. 19: CONSIGLIO NAZIONALE COMPOSIZIONE**

8 Il Consiglio Nazionale è composto dalle seguenti figure con diritto di voto:

- 9 1) Presidenti Nazionali Onorari (Soci Fondatori);
- 10 2) Presidente Nazionale;
- 11 3) Vice Presidente (Vicario);
- 12 4) Vice Presidenti Nazionali;
- 13 5) Segretario Nazionale;
- 14 6) Tesoriere Nazionale;
- 15 7) Componenti eletti di Giunta;
- 16 8) Consiglieri Nazionali eletti dai Consigli Regionali;
- 17 9) Presidenti Regionali;
- 18 10) Presidenti Provinciali;
- 19 11) Direttore responsabile delle pubblicazioni dell'Associazione (se iscritto);
- 20 12) Direttore del Centro Studi Nazionale (se iscritto);

21 **Art. 20: CONSIGLIO NAZIONALE ATTRIBUZIONI**

22 E' compito del Consiglio Nazionale: determinare le disposizioni per l'attuazione degli
23 indirizzi politici dell'associazione, approvare e modificare il Regolamento di
24 Attuazione dello Statuto e il Codice Deontologico, nominare e revocare i membri della
25 Giunta Nazionale, nominare e revocare il direttore del Centro Studi, approvare il

1 bilancio preventivo e consuntivo ivi comprese le note integrative, apportare le
2 modifiche allo Statuto per adeguarlo alle eventuali nuove norme dello Stato Italiano.
3 Il Consiglio Nazionale potrà approvare la costituzione di una organizzazione esterna,
4 anche in forma societaria, che sia idonea a sviluppare le attività economiche e
5 commerciali esaminandone con periodicità annuale i bilanci e l'andamento economico.

6 **Art. 21: CONSIGLIO NAZIONALE VOTAZIONI E DECADENZA**

7 L'assemblea del Consiglio Nazionale è valida con la presenza della maggioranza degli
8 aventi diritto. Affinché le delibere siano valide è richiesto il voto favorevole della
9 maggioranza degli intervenuti. Le votazioni potranno essere segrete o palesi. Sono
10 ammesse le nomine per acclamazione.

11 **Art. 22: PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE NAZIONALE VICARIO E NAZIONALI, COMITATO NAZIONALE**

12 Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza dell'Associazione, ne firma gli atti ed
13 adempie a tutte le funzioni che gli vengono commissionate dalla Giunta Nazionale e dal
14 Consiglio Nazionale, compresa la facoltà di conferire incarichi specifici o deleghe sia
15 ad associati sia a terzi non iscritti. In caso di dimissioni o per impedimenti è
16 sostituito dal Vice Presidente Nazionale (Vicario) o da uno dei Presidenti Nazionali
17 Onorari che provvederà ad attivarsi per la nomina del nuovo Presidente Nazionale.
18 Propone inoltre al Consiglio Nazionale: numero tre Consiglieri Nazionali per la nomina
19 a Vice Presidente Nazionale (Vicario), numero quindici Consiglieri Nazionali per la
20 nomina di sette Vice Presidenti Nazionali, numero venti Consiglieri Nazionali per la
21 nomina dei dieci membri della Giunta Nazionale. Il Presidente Nazionale inoltre può:
22 commissariare le sedi dell'Associazione, sentito il parere della Giunta, presiede il
23 Consiglio Nazionale anche mediante delega al Presidente Nazionale Vicario o a uno dei
24 Vice Presidenti Nazionali, provvede alla sospensione o all'espulsione degli associati
25 su proposta del Collegio Nazionale dei Probiviri o per altre motivazioni, assegna ai

1 Vice Presidenti Nazionali le aree di competenza per l'organizzazione dell'Associazione
2 a livello nazionale. I Vice Presidenti Nazionali rappresentano l'Associazione sul
3 territorio nazionale e coordinano i Presidenti Regionali e Provinciali nel perseguire
4 le finalità e gli scopi associativi. I Vice Presidenti Nazionali vigilano sulle
5 strutture periferiche sia a livello Regionale sia Provinciale. I Vice Presidenti
6 Nazionali, i Presidenti Nazionali Onorari, il Presidente Nazionale Vicario, il
7 Segretario e Tesoriere Nazionale compongono il **Comitato** di Presidenza Nazionale che è
8 l'organo consultivo del Presidente Nazionale.

9 **Art. 23: PRESIDENTI NAZIONALI ONORARI**

10 Sono i Soci che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

11 Sono i Soci nominati dal Congresso che si siano distinti per aver contribuito in modo
12 fattivo alla crescita dell'Associazione affermandone i divulgandone i principi. Sono
13 esentati dal pagamento delle quote associative e la carica è vitalizia. Hanno diritto
14 di voto negli organismi associativi ove è prevista la loro partecipazione.

15 **Art. 24: SEGRETARIO NAZIONALE**

16 Attua le direttive del Presidente Nazionale rendendo esecutive del delibere del
17 Congresso Nazionale, cura l'organizzazione dell'Associazione e collabora con il
18 Tesoriere Nazionale per predisporre il bilancio preventivo e consuntivo. Verifica
19 l'aggiornamento professionale degli iscritti relativamente al raggiungimento dei
20 requisiti minimi previsti dall'iter formativo (espresso in crediti formativi). Aggiorna
21 annualmente l'elenco degli iscritti e verifica la sussistenza dei requisiti degli
22 iscritti e il mantenimento dei requisiti nel corso del tempo. Pubblica il bilancio
23 annuale e cura la pubblicazione del Codice Deontologico sia sul sito dell'Associazione
24 sia sulla Rivista Nazionale.

25 Le altre mansioni del Segretario sono demandate

1 al Regolamento di Attuazione dello Statuto.

2 **Art. 25: TESORIERE NAZIONALE**

3 Cura la gestione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione, presenta i bilanci
4 preventivi e consuntivi delle gestioni ai revisori dei conti e li sottopone al
5 Consiglio Nazionale entro i tempi previsti dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

6 **Art. 26: GIUNTA NAZIONALE**

7 Rappresenta il potere esecutivo dell'Associazione. Nomina e revoca: il Direttore della
8 rivista. Nomina e revoca: il Coordinatore delle relazioni con le altre associazioni,
9 con gli enti anche a livello U.E., con il potere legislativo ed esecutivo dello Stato
10 Italiano, con le istituzioni estere. E' composta da: Presidente Nazionale, che la
11 presiede, Presidenti Onorari Nazionali, Vice Presidente Nazionale (Vicario), Segretario
12 Nazionale, sette Vice Presidenti Nazionali, Tesoriere Nazionale, dieci membri nominati
13 dal Consiglio Nazionale, cinque membri nominati dal Consiglio dei Presidenti Regionali.
14 Le assemblee di Giunta Nazionale sono valide quando intervengono almeno la metà degli
15 aventi diritto e le delibere sono valide con voto favorevole della maggioranza degli
16 intervenuti.

17 **Art. 27: CONSIGLIO DEI PRESIDENTI REGIONALI NAZIONALI**

18 Esplica una funzione consultiva per gli organi dell'associazione ed è presieduto dal
19 Presidente Nazionale o da un suo delegato che svolge la mansione di coordinamento. Le
20 assemblee del Consiglio dei Presidenti Regionali sono validamente costituite con la
21 maggioranza degli aventi diritto e le delibere sono valide solo se assunte con la
22 maggioranza dei Presidenti Regionali intervenuti. Nomina e revoca quattro componenti
23 della Giunta Nazionale con votazione uninominale (maggior numero di voti).

24 **Art. 28: COLLEGIO NAZIONALE DEI PROIBIVIRI, COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI**

1 Giudica in grado di appello i provvedimenti dei Collegi Regionali dei Probiviri
2 impugnati all'art. 51 (Violazione commesse dagli associati) del presente Statuto.
3 Giudica in grado unico le violazioni commesse dagli associati che rivestano cariche
4 associative dirigenziali. In tale ultimo caso le denunce sono inoltrate al Collegio
5 Nazionale dal Segretario Nazionale che le comunica a tutti i componenti del Collegio
6 Nazionale e al Presidente Nazionale entro giorni dieci dal ricevimento. Il Collegio
7 Nazionale dei Probiviri interpreta lo Statuto, il Regolamento di Attuazione ed il
8 Codice Deontologico su richiesta del Presidente Nazionale o dei Presidenti Regionali o
9 Provinciali. Il Collegio Nazionale è composto da sette membri nominati dal Congresso
10 Nazionale di cui almeno quattro devono essere Soci. Le decisioni del Collegio Nazionale
11 dei Probiviri sono assunte valide con l'espressione del voto favorevole a maggioranza
12 degli intervenuti. I membri del Collegio Nazionale dei Probiviri decadono dalla loro
13 carica **e sono espulsi dall'Associazione** nel caso in cui non si presentino all'assemblea
14 di giudizio per due volte consecutive non delegando al voto un altro membro del
15 Collegio. Le denunce pervenute dall'utenza (proprietari o conduttori delle unità
16 abitative dei condomini amministrati da uno dei soci) alla sede legale
17 dell'Associazione sono inoltrate, per competenza, al Collegio Regionale dei Probiviri
18 che si attiveranno come espressamente indicato nel presente articolo dello Statuto. Il
19 giudizio di appello è esercitato dalla composizione di almeno tre membri di cui almeno
20 uno associato e incaricati dal Presidente Nazionale. Il giudizio in grado unico e la
21 funzione interpretativa dello Statuto e del Regolamento di Attuazione dello Statuto
22 sono esercitati da Collegi di almeno cinque membri, di cui almeno due associati, e
23 nominati dal Presidente Nazionale. Il giudizio del Collegio deve essere tempestivamente
24 trasmesso al Presidente Nazionale e al Segretario Nazionale che ne cureranno
25 l'esecuzione.

1 **Art. 29: COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI**

2 E' composto da cinque componenti tra i quali il Presidente Nazionale. Le decisioni sono
3 assunte a maggioranza e con la presenza di almeno tre componenti.

4 **Art. 30: CENTRO STUDI NAZIONALE**

5 E' l'organo che coordina le attività culturali, professionali e scientifiche
6 dell'associazione. Determina i programmi dei corsi in ambito nazionale ed è composto
7 dal Direttore, da un componente di ogni Centro Studi Regionale, da un eventuale
8 Comitato Scientifico e si avvale della collaborazione dei Centri Studi locali e di
9 eventuali figure esterne all'Associazione, ivi comprese le Università.

10 **Art. 31: RIVISTA NAZIONALE**

11 E' l'organo ufficiale di informazione associativo, promuove l'immagine e la diffusione
12 delle attività del Centro Studi. Il Presidente Nazionale è il Direttore editoriale. Il
13 Direttore Responsabile nomina e revoca il Comitato di redazione, sentito il parere
14 della Giunta Nazionale.

15 **TITOLO V**

16 **SPECIFICHE DELL'ORGANIZZAZIONE REGIONALE**

17 **Art. 32: SEDI REGIONALI**

18 Coordinano e promuovono gli scopi, attività e finalità dell'associazione a livello
19 regionale. Attuano gli indirizzi della politica associativa dettati dal Congresso
20 Nazionale e si attengono scrupolosamente alle direttive impartite dal Presidente
21 Nazionale. Si riconosce l'autonomia delle sedi Regionali e ne sono responsabili per
22 quanto attiene la gestione finanziaria, fiscale, patrimoniale e organizzativa.

23 **Art. 33: CONSIGLIO REGIONALE: COMPOSIZIONE, COSTITUZIONE, VOTAZIONI**

24 E' composto dai Presidenti Provinciali, da un Consigliere ogni cinquanta iscritti o
25 frazioni superiori a venticinque per ogni provincia. Le assemblee regionali è richiesta

1 la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto di voto. Affinché le delibere
2 siano valide devono essere approvate con la maggioranza assoluta degli intervenuti.
3 Alle Assemblee dovranno essere convocati anche i Consiglieri Nazionali. Il Consiglio
4 Regionale deve essere convocato almeno una volta ogni sei mesi. Si decade dalla carica
5 di Consigliere Regionale se per tre volte nel quadriennio non ha partecipato
6 personalmente alle assemblee del Consiglio Regionale.

7 **Art. 34: CONSIGLIO REGIONALE: ATTRIBUZIONI**

8 Nomina e revoca: i Consiglieri Nazionali, Il Presidente Regionale, il Tesoriere
9 Regionale, il Collegio Regionale dei Probiviri (composto da cinque membri), il Collegio
10 Regionale dei Revisori dei conti, istituisce il Centro Studi Regionale e ne nomina il
11 suo Diretto ed il rappresentante al Centro Studi Nazionale, determina la quota di
12 iscrizione ed il contributo associativo annuale, approva il bilancio preventivo e
13 consuntivo regionale che dovrà essere inviato alla sede Nazionale, corredato da
14 verbale, entro il giorno 30 aprile di ogni anno. Il Presidente Regionale è direttamente
15 responsabile della sede Regionale, il mancato invio alla sede Nazionale della
16 documentazione contabile, fiscale, amministrativa e tutta quella necessaria alla
17 corretta conduzione dell'Associazione a livello Nazionale comporta la perdita di voto
18 del Presidente Regionale con più ampia riserva di giudizio, in grado unico, da parte
19 del Consiglio Nazionale dei Probiviri. E' facoltà del Consiglio Regionale: pubblicare
20 la Rivista regionale, nominare e revocare il suo Direttore, istituire la Giunta
21 regionale, nominare e revocare i suoi membri, approvare (su autorizzazione scritta
22 della Giunta Nazionale) la costituzione di una struttura esterna organizzata, anche in
23 forma societaria, che sia idonea a sviluppare le attività economiche e finanziarie della
24 Sede regionale.

25 **Art. 35: CONSIGLIO REGIONALE: NOMINA DEI CONSIGLIERI NAZIONALI**

1 Sono eletti da una lista di candidati proposti dai Presidenti Provinciali su esplicita
2 delibera dell'Assemblea Provinciale. E' eletto un Consigliere Nazionale ogni cento
3 associati o frazioni superiori a settantacinque.

4 **Art. 36: PRESIDENTE REGIONALE E VICE PRESIDENTE REGIONALE**

5 Il Presidente Regionale è eletto tra i soci della Regione e prima della nomina
6 dei Consiglieri Nazionali. Ha il ruolo di coordinatore delle sedi provinciali in
7 funzione delle indicazioni ricevute dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Regionale,
8 possiede la rappresentanza della sede regionale e ne è personalmente responsabile.
9 Nomina e revoca il Segretario Regionale, il Tesoriere Regionale e gli eventuali
10 coordinatori regionali. E' sostituito dal Vice Presidente Regionale in caso
11 d'impedimenti o dimissioni.

12 **Art. 37: SEGRETARIO REGIONALE**

13 E' scelto dal Presidente Regionale tra gli associati della Regione e collabora con
14 quest'ultimo nel coordinare le sedi provinciali.

15 **Art. 38: TESORIERE REGIONALE**

16 Cura la gestione finanziaria della sede regionale e invia annualmente i bilanci
17 preventivo e consuntivo al Consiglio Regionale, previo controllo dei Revisori dei
18 conti.

19 **Art. 39: COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI: COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI**

20 Valuta le violazioni commesse dagli associati iscritti a livello regionale. Applica le
21 sanzioni disciplinari previste dallo Statuto in primo grado di giudizio. E' composto da
22 tre membri scelti tra i cinque nominati dal Consiglio Regionale e per ciascun
23 procedimento, il Presidente Regionale sceglie i membri. Le sanzioni disciplinari di
24 primo grado sono deliberate a maggioranza.

25 **Art. 40: COLLEGIO REGIONALE DEI REVISORI DEI CONTI**

1 Il Collegio Regionale è formato da tre membri tra i quali il Presidente Regionale, le
2 delibere sono valide se assunte a maggioranza e con la presenza di almeno due dei suoi
3 membri. In caso di parità al voto prevale quello del Presidente della Regione.

4 **TITOLO VI**

5 **SPECIFICHE DELL'ORGANIZZAZIONE PROVINCIALE**

6 **Art. 41: SEDI PROVINCIALI E TRA COMUNI (LIMITROFE)**

7 Coordinano e promuovono gli scopi, attività e finalità dell'associazione a livello
8 provinciale e comunale. Attuano gli indirizzi della politica associativa dettati dal
9 Congresso Nazionale e si attengono scrupolosamente alle direttive impartite dal
10 Presidente Nazionale e Regionale. Si riconosce l'autonomia delle sedi Provinciali e ne
11 sono responsabili per quanto attiene la gestione finanziaria, fiscale, patrimoniale e
12 organizzativa. Si costituisce una sede Provinciale nel momento in cui gli
13 amministratori di beni immobili o di condominio iscritti all'associazione raggiungono
14 il numero di dieci. Qualora le sedi provinciali non raggiungano il minimo numero di
15 iscritti di dieci per provincia sono sciolte dal Presidente Regionale e dovranno essere
16 accorpate alla sede più vicina della stessa regione. In presenza di più province
17 limitrofe la scelta è lasciata agli associati che si esprimeranno a maggioranza o, in
18 mancanza, è lasciata al Presidente Regionale.

19 **Art. 42: ASSEMBLEA PROVINCIALE: CONVOCAZIONE, COSTITUZIONE E VOTAZIONI**

20 Si compone di tutti gli associati che siano in regola con i contributi associativi e
21 deve essere convocata entro il 31 marzo di ogni anno per l'approvazione del consuntivo
22 e non oltre il 31 dicembre per l'approvazione del preventivo e per la determinazione
23 della quota associativa dell'esercizio dell'anno successivo. I bilanci preventivo e
24 consuntivo devono essere inviati entro il 30 aprile alla Sede Regionale e Nazionale. In
25 caso di mancato invio il Presidente Provinciale perde il diritto di voto dentro i

1 Consigli Nazionale e Regionale fino a regolarizzazione dell'invio della documentazione.
2 In tal caso può essere applicata anche la decadenza dalla carica e si procederà alla
3 nomina del nuovo Presidente Provinciale. Assume le veci di Presidente Provinciale il
4 Vice Presidente Provinciale. In caso di inadempienza o indisponibilità di quest'ultimo
5 assume la carica temporanea di Presidente Provinciale della sede il Presidente
6 Regionale. L'Assemblea può essere convocata dal Presidente Regionale ogni qual volta lo
7 ritenga opportuno oppure su richiesta da almeno un terzo degli iscritti alla sede
8 provinciale. Il Presidente Nazionale, I presidenti Onorari e il Presidente Regionale
9 devono essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee provinciali
10 e potranno intervenire personalmente o per delega. L'assemblea è costituita
11 regolarmente con la presenza di almeno un sesto degli iscritti alla sede provinciale e
12 le delibere sono ritenute valide con il voto favorevole della maggioranza degli
13 intervenuti.

14 **Art. 43: ASSEMBLEA PROVINCIALE: ATTRIBUZIONI**

15 L'Assemblea provinciale decide l'attività dell'Associazione in ambito provinciale nel
16 rispetto degli indirizzi dettati dal Congresso Nazionale. L'Assemblea Provinciale
17 elegge e revoca: il Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Consiglieri provinciali,
18 Revisori dei conti, delegati al Congresso Nazionale nel numero di un delegato ogni
19 cinquanta associati o frazioni superiori a venticinque. Nomina inoltre un secondo Vice
20 Presidente se la sede provinciale ha acquisito un numero di soci superiore a
21 duecentocinquanta.

22 **Art. 44: CONSIGLIO PROVINCIALE**

23 E' composto da un membro ogni venticinque associati o frazioni superiori a dieci e fino
24 al limite massimo di venti componenti oltre al Presidente Provinciale, Tesoriere
25 Provinciale, Vice Presidenti Provinciali (o dal solo Vice Presidente Provinciale se la

1 sede non abbia acquisito un numero di soci superiore a duecentocinquanta), Segretario
2 Provinciale e dal Tesoriere Provinciale. Deve essere convocato almeno una volta ogni
3 quattro mesi. I Consiglieri Provinciali che non siano stati presenti di persona alle
4 adunanze del Consiglio per tre volte nel quadriennio decadono d'ufficio dalla carica.
5 Il Consiglio Provinciale provvede ad esaminare i bilanci preventivo e consuntivo che
6 dovranno essere sottoposti al vaglio dell'Assemblea Provinciale, a nominare i
7 componenti la commissione per gli esami di idoneità, disaminare e discutere la
8 relazione del Presidente Provinciale, ad eleggere i Consiglieri Regionali, ad eleggere
9 i membri della Commissione di conciliazione alla quale potranno partecipare anche
10 persone esterne all'Associazione, a nominare la Giunta Provinciale, a nominare il
11 Direttore Responsabile delle pubblicazioni locali, a nominare il Direttore del Centro
12 Studi, ad approvare, su autorizzazione della Giunta Nazionale, la costituzione di una
13 struttura organizzata, anche in forma societaria, che sia idonea a sviluppare le
14 attività economiche della sede provinciale.

15 **Art. 45: PRESIDENTE PROVINCIALE E VICE PRESIDENTE PROVINCIALE**

16 Il Presidente Provinciale possiede la rappresentanza della sede provinciale di
17 appartenenza ed attua le disposizioni dei competenti organi Nazionale e Regionale e
18 Provinciale. E' unico responsabile dell'attività della sede ed è sostituito dal Vice
19 Presidente in caso di dimissioni o impedimenti o sospensioni disciplinari o espulsione.

20 **Art. 46: SEGRETARIO PROVINCIALE**

21 E' nominato dal Presidente Provinciale tra tutti gli associati alla sede provinciale.
22 Attua le disposizioni del Presidente Provinciale ed organizza le attività della sede
23 provinciale informando costantemente i soci e la sede regionale.

24 **Art. 47: TESORIERE PROVINCIALE**

1 Cura la gestione finanziaria della sede provinciale e presenta all'Assemblea
2 Provinciale i bilanci.

3 **Art. 48: COLLEGIO PROVINCIALE DEI REVISORI DEI CONTI**

4 Si compone di tre membri tra i quali è eletto il Presidente Provinciale. Le assemblee
5 sono costituite con la partecipazione di almeno due membri e le delibere sono valide se
6 assunte a maggioranza. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

7 **Art. 49: COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE, COMPITI**

8 Si compone di tre membri tra i quali il Presidente Provinciale e da un delegato
9 nominato dal Presidente Regionale, preferibilmente non iscritto all'Associazione. Le
10 assemblee sono costituite con la partecipazione di almeno due membri e le delibere sono
11 valide se assunte a maggioranza. In caso di parità dei voti prevale il voto del
12 Presidente. Il compito della Commissione è quello di intervenire su richiesta degli
13 associati o dell'utenza (ad esempio proprietari o conduttori di unità abitative
14 amministrate da uno dei soci) per esaminare in via preliminare l'oggetto della
15 controversia. La commissione raccoglie gli elementi e sottopone il verbale al Consiglio
16 Regionale dei Probiviri nel caso in cui ritenga necessario applicare le sanzioni
17 disciplinari a carico dell'associato.

18 **TITOLO VII**

19 **(Norme finali e sanzioni disciplinari)**

20 **Art. 50: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

21 E' compito del Congresso Nazionale sciogliere l'Associazione nominando i liquidatori e
22 stabilendone i poteri. Tutti i beni mobili ed immobili, terminare le obbligazioni,
23 saranno devoluti ad Enti e/o Associazioni no-profit che perseguono finalità di utilità
24 sociale.

25 **Art. 51: VIOLAZIONI COMESSE DAGLI ASSOCIATI, TEMPI PER L'EFFETTIVO GIUDIZIO**

1 Gli Associati, a prescindere dal ruolo e carica ricoperta nell'Associazione, che sono
2 colpevoli della violazione del presente Statuto, del Regolamento di Attuazione dello
3 Statuto, e del Codice Deontologico o che, comunque, si rendono colpevoli di condotte
4 non conformi al decoro e alla dignità della professionale sono sottoposti a
5 procedimento disciplinare che possiede natura di arbitrato ai sensi dell'ex art. 806
6 del Codice di Procedura Civile. E' competente al giudizio il Collegio Regionale dei
7 Probiviri avente giurisdizione sulla sede provinciale del Socio. Le delibere del
8 Collegio Regionale dei Probiviri possono essere impugnate davanti il Collegio Nazionale
9 dei Probiviri in secondo ed ultimo grado di giudizio. E' esercitato dal Consiglio
10 Nazionale dei Probiviri in grado unico il giudizio nei confronti degli Associati che
11 rivestono le seguenti cariche: membri del Collegio Nazionale o Regionale dei Probiviri,
12 Presidente Nazionale, Presidenti Onorari, Soci Fondatori, Vice Presidente Nazionale
13 (Vicario), Vice Presidenti Nazionali, Tesoriere Nazionale, Revisori dei Conti
14 Nazionali, Revisori dei Conti Regionali e, più in generale, per tutte le cariche
15 dirigenziali associative. I procedimenti disciplinari possono essere istanzati
16 d'ufficio, su richiesta degli Associati e, in particolare, dall'utenza (es.
17 proprietario o conduttore di unità amministrata da un amministratore di condominio
18 iscritto e/o Socio, a prescindere dalla carica ricoperta da quest'ultimo
19 nell'Associazione).

20 **Art. 52 SANZIONI DISCIPLINARI**

21 Le sanzioni sono da applicarsi da caso a caso e comprendono:

- 22 1. Richiamo scritto;
- 23 2. La sospensione dall'iscrizione all'Associazione per un tempo non inferiore
24 a giorni quindici;
- 25 3. L'espulsione a vita dall'associazione;

1 L'espulsione è proposta dal Collegio Nazionale al Presidente Nazionale, salvo quanto
2 espresso al comma B del presente articolo.

3 **Al fine di garantire l'utenza** (es. proprietario o conduttore di unità amministrata da
4 un amministratore di condominio iscritto e/o Socio, a prescindere dalla carica
5 ricoperta da quest'ultimo nell'Associazione) **sono determinati da Statuto i seguenti**
6 **provvedimenti non alterabili dal Regolamento di Attuazione dello Statuto:**

7 A) **La sospensione di giorni trenta si commina d'ufficio in seguito al recapito di**
8 **due richiami scritti ricevuti dal Socio negli ultimi tre anni dalla prima**
9 **sospensione;**

10 B) **L'espulsione a vita del Socio si applica d'ufficio in seguito alla notifica di**
11 **due sospensioni di durata complessivamente superiore o uguale a giorni sessanta e**
12 **comminate negli ultimi cinque anni dalla prima;**

13 **Art. 55: PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

14 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote ordinarie e straordinarie, da
15 liberalità, sovvenzioni, contributi, lasciti pervenuti all'Associazione per il
16 perseguimento degli scopi sociali. Il patrimonio dell'Associazione, sotto qualsiasi
17 forma, deve essere investito esclusivamente per i fini e gli scopi previsti da Statuto.
18 Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo
19 indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve, capitale.

20 **Art. 53: DEONTOLOGIA**

21 Il Consiglio Nazionale approva le norme deontologiche che gli Associati accettano
22 sottoscrivendo l'adesione all'Associazione.

23 **Art. 54: MARCHI E LORO TUTELA**

24 La tutela del marchio e del logo è responsabilità dei Presidenti a vari livelli
25 (nazionale, regionale e provinciale).

1 **NORME TRANSITORIE**

2 Ai fini del conteggio dei mandati di cui all'Art. 7 comma 2 del presente atto gli
3 associati che rivestono quelle cariche possono essere rieletti alla stessa carica,
4 prevedendo anche l'alternarsi delle cariche, per ulteriori due mandati consecutivi.

5 Ai Soci Fondatori dovranno essere rimborsate le spese per la registrazione degli atti.

6 Ai fini dell'avvio dell'attività associativa si stabilisce, in via **temporanea:**

7 1. l'affidamento dell'incarico di Tesoriere Nazionale al Segretario

8 Nazionale;

9 2. Le cariche a livello Regionale e Provinciale sono ricoperte da quelle

10 Nazionali;

11 Il presente atto è stato letto, accettato e sottoscritto da:

12 Il Vice Presidente Nazionale Fauzia Maria Antonella _____

13 Il Presidente Nazionale Di Meo Fabrizio _____

14 Il Segretario e Tesoriere Nazionale De Blasi Sergio _____

15 Roma li 21 agosto 2013

16 * * *